

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N. 35/2026

OGGETTO: Proroga in via sperimentale dell'istituzione Isola pedonale nel centro storico (Chiusura al traffico Piazza G. Marconi, Via L.A. Cotta e Via L. Sinistrari) in occasione delle festività e dei fine settimana fino al giorno 1.1.2027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.):

- l'art. 3, c. 1 (punto 2) del D.Lgs. 285/1992 definisce l'Area Pedonale una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
- art. 7, comma 9, che prevede che *"i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"*.

RICHIAMATI i provvedimenti intervenuti e succedutesi nel tempo, a partire dall'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 21 del 06.06.2019 fino all'ordinanza n 3 del 2026 che istituiva l'Isola Pedonale fino al 13 settembre.

VERIFICATO che tutti i provvedimenti di cui sopra già prevedevano la chiusura al transito veicolare nel Centro Storico di Ameno e precisamente Piazza G. Marconi, Via L.A. Cotta e Via L. Sinistrari in determinati orari e giorni della settimana al fine di garantire la mobilità sostenibile, nonché la tutela di piazze e strade centrali in favore di abitanti, commercianti, turisti e monumenti.

ATTESO CHE ad oggi la limitazione in oggetto ha prodotto positivi risultati in termini di tutela della sicurezza dell'utenza cittadina e turistica e della valorizzazione dell'utilizzo ecosostenibile e inclusivo del centro storico e che nei fine settimana invernali sarebbe apprezzato il mantenimento in essere della limitazione al traffico per permettere la fruizione in sicurezza degli spazi cittadini.

VALUTATA la necessità di salvaguardare la sicurezza dell'utenza stradale, continuando a limitare il più possibile l'accesso ad alcune categorie di veicoli nei periodi di vigenza dell'Area pedonale nei fine settimana dal 19 settembre 2026 fino al primo gennaio 2027 ad esclusione dei fine settimana caratterizzati da tempo avverso.

VERIFICATO che nell'Area pedonale le limitazioni possono essere riferite ad ore e giorni prestabiliti, nonché a particolari categorie di utenti e/o veicoli.

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00 n 267.

Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

ORDINA

l'istituzione in via sperimentale dell'ISOLA **PEDONALE** in Piazza G. Marconi, in Via Cotta dalla intersezione con Piazza G. Beltrami (sud) fino alla Via IV° Alpini (nord) e Via L. Sinistrari per le ragioni sopra esposte nel periodo compreso tra il primo fine settimana di giugno (compreso) e il primo fine settimana di settembre (compreso) con l'eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, con inizio alle ore 10,00 del sabato e termine alle 22,00 della domenica dal 19 settembre 2026 al 27 dicembre 2026 e dalle 10.00 del 31 dicembre 2026 alle ore 20.00 del 1° gennaio 2027

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, da parte del richiedente.

SARÀ SEMPRE CONSENTITO IL TRANSITO ai veicoli di servizio delle forze dell'ordine e quelli di soccorso ed i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie.

Si tramette altresì a:

- **Stazione Carabinieri di Orta San Giulio**
- **Comando Vigili del Fuoco di Novara**
- **118**

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Alla Polizia Locale spetterà, unitamente alle altre Forze di Polizia, di fare osservare le misure adottate.

AMENO, 16/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniele Panza